

Punto	Latitudine				Longitudine			
A1	40°	02′	35	N	15°	29′	03	E (in costa)
B	40°	01′	57	N	15°	29′	81	E
C	39°	58′	45	N	15°	25′	48	E
D	39°	59′	37	N	15°	23′	22	E
E1	39°	59′	78	N	15°	23′	22	E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

#### Art. 5.

##### *Attività non consentite*

Nell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento adottato a norma dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al successivo articolo 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

#### Art. 6.

##### *Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone*

La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», delimitata ai sensi del precedente articolo 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente articolo 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

#### Art. 7.

##### *Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» è affidata all'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come integrata dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione stipulata tra il suddetto Ente parco e i Comuni di S. Giovanni a Piro e Camerota per quanto concerne le attività ed i servizi connessi alla gestione area marina protetta.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente articolo 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» a cui si deve attenere il soggetto gestore.

4. Costituiscono comunque obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di risparmio ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo articolo 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

